

REGOLAMENTO

0



Titolo I - Corpo volontari del soccorso -

Articolo 1

Il corpo dei volontari della Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo - ODV è formato da soci volontari attivi d'ambo i sessi di seguito citati come volontari e volontari in prova. Essi, all'atto dell'ammissione s'impegnano a prestare gratuitamente e disinteressatamente l'opera d'assistenza e soccorso sia a favore di singoli che in pubbliche calamità.

Articolo 2

Il corpo dei volontari del soccorso dispone dei mezzi necessari per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

Esso dispone di una propria direzione (Direzione dei Servizi) e di capi squadra e di turno.

Articolo 3

Per essere ammesso a far parte del corpo dei volontari il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto all'atto dell'iscrizione il diciottesimo anno d'età;
- b) possedere le attitudini ed i requisiti ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo per l'espletamento dei servizi;
- c) presentare i documenti richiesti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

La domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente, da almeno un membro del Consiglio Direttivo o dal personale addetto.

Il Direttore dei Servizi, dopo colloquio con il richiedente, presenta la richiesta, accompagnata da un proprio giudizio in merito, al Consiglio Direttivo, il quale, nella sua prima riunione utile, delibera sull'accoglimento della medesima.

La decisione di tale organo è definita dall'articolo 5 dello Statuto.

Articolo 5

I richiedenti ammessi, accettate le norme statutarie e regolamentari, acquisiscono il diritto di appartenere alla categoria dei soci volontari attivi, in qualità di barelliere in prova per tre mesi. Essi s'impegnano volontariamente e spontaneamente al rispetto dello Statuto e dei regolamenti in vigore e delle diverse disposizioni emanate per il buon andamento dei servizi ed a garanzia del decoro e del buon nome dell'Associazione.

Inoltre sono tenuti alla più rigida riservatezza, sotto ogni sua forma, su tutto quanto possano venire a conoscenza in conseguenza dell'opera che prestano.

Qualsiasi inosservanza alle suddette norme costituisce violazione agli obblighi

assunti e come tale viene giudicata dagli organi a tale funzione preposti.

Articolo 6 - Iscritti minorenni e Gruppo Giovani

Possono fare parte dell'Associazione anche i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni in qualità di *Iscritti minorenni*, previo assenso scritto dei due genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, per lo svolgimento di attività compatibili con la loro minore età.

Gli Iscritti minorenni verranno inseriti nel Gruppo Giovani dell'Associazione.

2

Articolo 7 - Responsabile Gruppo Giovani

Viene istituita dal Consiglio Direttivo la figura di *Responsabile Gruppo Giovani*, individuando tale figura tra il corpo dei volontari.

Il Socio scelto deve avere caratteristiche peculiari con le attività da svolgere.

Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà, in caso di impedimento o di inadempienza di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti salvo poi riferirne al Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Per essere ammesso a far parte degli Iscritti minorenni il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto all'atto dell'iscrizione il quattordicesimo anno di età;
- b) presentare i documenti richiesti dal Consiglio Direttivo.

La domanda deve essere sottoscritta, oltre che dai richiedenti (articolo 6), da almeno un membro del Consiglio Direttivo o dal personale addetto.

Il Presidente, il Direttore dei Servizi e il Responsabile Gruppo Giovani (o loro delegati), dopo colloquio con il richiedente, in presenza del titolare responsabile genitoriale, presenta la richiesta, accompagnata da un proprio giudizio in merito, al Consiglio Direttivo, il quale, nella sua prima riunione utile, delibera sull'accoglimento della medesima.

Articolo 9 - Attività

Gli Iscritti minorenni, accompagnati dal responsabile o un suo delegato maggiorenne, possono svolgere varie attività, concordate in precedenza con il Consiglio Direttivo, tra le quali si individuano le seguenti:

- a) rappresentanza verso altri enti/scuole;
- b) di pubblico interesse;
- c) di istruzione alla popolazione;
- d) ludiche;
- e) di informazione;
- f) presenza ad eventi vari.

Articolo 10

Chiunque, indipendentemente dalla carica che ricopre e dalle mansioni che svolge commette atti che arrechino danno all'immagine dell'Associazione, durante e fuori il servizio, è soggetto alle sanzioni previste dal presente regolamento e dallo statuto (articolo 10):

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione dall'Associazione.

Commissione disciplinare

Essa è composta dal Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente, dal Direttore dei Servizi, dal Segretario e dal Direttore Sanitario (solo per le specifiche competenze).

Si riunisce ogni qual volta sussistano i presupposti per valutare l'esclusione del Socio.

La Commissione disciplinare supporta il Consiglio Direttivo negli scenari attinenti all'art. 10 dello Statuto.

L'istruttoria derivante dall'espletamento dei loro compiti deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo che provvede all'esame ed a trarre le conclusioni per i provvedimenti necessari.

Articolo 11

Nessun provvedimento può essere adottato contro un volontario, se a questi non è data la possibilità di presentare le proprie difese verbalmente o per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Direttore dei Servizi, pervenutogli un esposto a carico di un volontario appurerà la veridicità dei fatti.

Qualora egli accerti che sussistano reali responsabilità, inviterà, mediante lettera formale, l'interessato a presentarsi al Consiglio Direttivo, per essere ascoltato con le parti in causa e gli eventuali testimoni.

Nel frattempo, il volontario interessato potrà essere sospeso dal servizio in via cautelativa.

Articolo 12

Gli eventuali provvedimenti a carico del volontario sono firmati congiuntamente dal Presidente dell'Associazione e dal Direttore dei Servizi ed inviati all'interessato entro cinque giorni dal momento in cui sono stati presi. Per le ammonizioni verbali sarà compito del Direttore dei Servizi riportarne annotazione nel dossier personale del volontario.

Il volontario sottoposto ai provvedimenti di cui all'art. 10 può ricorrere al

Collegio dei Probiviri (art. 32 dello Statuto) entro un mese dal ricevimento della notifica.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati del Presidente del Collegio stesso.

Articolo 13

Annualmente viene convocata l'Assemblea ordinaria dei volontari, i quali sono tenuti a parteciparvi salvo valido e giustificato motivo.

Altre Assemblee possono essere convocate durante l'anno qualora se ne riscontri la necessità.

4

Articolo 14

Dal giorno del compimento del 80° anno di età il volontario cessa il servizio attivo.

Articolo 15

Sono Associati onorari - non attivi - coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo, sono stati riconosciuti dall'Assemblea degni di tale attribuzione per aver contribuito in maniera particolarmente rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell'Associazione.

Inoltre, i Soci onorari e i Soci ordinari possono chiedere al Consiglio Direttivo di svolgere attività di supporto a quelle statutarie.

Titolo II - Direttore dei Servizi -

Articolo 16

Il Direttore dei Servizi è nominato dal Consiglio Direttivo in occasione del rinnovo triennale delle cariche sociali.

Al termine del mandato può essere rieletto.

Nel caso di dimissioni o vacanza della posizione, il Consiglio Direttivo lo reintegrerà mediante elezione fra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

E' suo compito coordinare il servizio, disporre il buon andamento e l'efficienza del corpo volontari, nonché curarne la disciplina.

Egli è responsabile dell'andamento dei servizi di fronte al Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire una corretta gestione, il Direttore dei Servizi ha facoltà di richiedere al Consiglio Direttivo di essere esonerato dai servizi dell'Associazione.

Articolo 17

Il Direttore dei Servizi firma tutti gli atti riguardanti il corpo dei volontari, vigila sul buon comportamento degli appartenenti al corpo stesso, ne coordina i servizi adottando quelle misure che reputa idonee per agevolare il compito dei volontari.

Accertata l'inosservanza da parte di un volontario delle norme in vigore, egli ricorre al richiamo verbale. Per le infrazioni più gravi, propone al Consiglio Direttivo le sanzioni da comminare invitando l'interessato a presentarsi per essere ascoltato con le altre parti in causa ed i testimoni, ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni, ai sensi degli articoli 10 del Regolamento e dello Statuto.

Articolo 18

Il Direttore dei Servizi, sentito il Presidente dell'Associazione, applica le sanzioni previste nei confronti di coloro che non osservano scrupolosamente le norme statutarie e del regolamento, mancano di riguardo verso gli altri volontari, oppure tengono in pubblico un contegno sconveniente o lesivo per l'Associazione.

Articolo 19

E' facoltà del Direttore dei Servizi concedere esoneri temporanei dal servizio a chi ne faccia richiesta scritta motivata su apposito modulo.

Gli esoneri temporanei danno luogo alla messa in aspettativa dell'interessato. Ogni volontario ha diritto ad un periodo massimo di aspettativa secondo la seguente tabella e secondo il periodo di servizio effettivo:

- a) dal primo anno compiuto di servizio effettivo al 5° anno: mesi 6;
- b) dal 6° anno compiuto di servizio effettivo al 10° anno: mesi 12;
- c) da 11° anno compiuto di servizio effettivo al 15° anno: mesi 18;
- d) dal 16° anno compiuto di servizio effettivo al 20° anno: mesi 24;

e) dal 21° anno compiuto di servizio effettivo al 25° anno: mesi 30;

f) oltre il 25° anno di servizio effettivo: mesi 36.

Non incidono sul periodo di aspettativa l'esonero per maternità e per gravi problemi di salute. L'esonero per maternità verrà concesso dalla data della richiesta della volontaria fino al compimento del primo anno di vita del bambino. L'esonero per gravi motivi di salute verrà concesso senza limiti.

Il corrispondente periodo di tempo trascorso in tale posizione non è valido ai fini dell'anzianità di servizio.

I volontari in aspettativa possono su loro richiesta riprendere in qualsiasi momento il servizio attivo, previo accordi con il Direttore dei Servizi.

Articolo 20

E' compito del Direttore dei Servizi fissare i turni e il relativo orario, esaminare i rapporti giornalieri e le eventuali annotazioni di servizio, indicando al Consiglio Direttivo le necessità logistiche e/o organizzative inerenti al corretto espletamento dei servizi o comunque ad essi collegati.

Articolo 21

Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà, in caso di impedimento o di inadempienza del Direttore dei Servizi, di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti salvo riferirne al Consiglio Direttivo.

Titolo III - Divisa -

Articolo 22

I volontari in servizio sono tenuti ad indossare gli indumenti dati in dotazione dall'Associazione.

Non sono ammesse modifiche di qualsiasi genere e/o tipo. Nel caso ciò avvenisse viene considerata negligenza e pertanto sanzionata secondo l'art. 10.

Articolo 23

La divisa deve essere mantenuta pulita ed in ordine rappresentando l'immagine dell'Associazione. Se per usura o per altri motivi alcuni componenti non rispondessero a tali criteri, il volontario deve restituirli avendone in cambio dei nuovi dagli incaricati preposti.

Articolo 24

Il volontario dimissionario o escluso o decaduto deve restituire la divisa nella totalità dei componenti ricevuti puliti ed in ordine. In caso contrario l'Associazione chiederà il rimborso monetizzando i suddetti al costo sostenuto. Con la divisa si restituisce anche la tessera di riconoscimento e il badge dell'Associazione.

Titolo IV - Turni di Servizio -

Articolo 25

Il servizio si svolge senza soluzione di continuità nell'arco delle 24 ore giornaliere, per tutti i giorni dell'anno, mediante turni prestabiliti oppure volontari.

E' chiesto al volontario di prestare servizio per **16 ore medie mensili**.

La verifica delle ore di servizio avviene semestralmente a cura del Direttore dei Servizi e se il monte ore è pari a zero, all'interessato vengono richieste motivazioni in merito.

In presenza di un numero di ore inferiore al minimo stabilito il volontario è soggetto ad ammonizione. In caso di recidiva, al terzo ammonimento vengono proposte al Consiglio Direttivo, da parte del Direttore dei Servizi, le dimissioni d'ufficio del volontario.

I turni prestabiliti regolano le prestazioni richieste alle varie squadre cui i volontari appartengono.

In quelli volontari invece l'iniziativa viene lasciata ai singoli.

Durante i turni prestabiliti si ritiene responsabile il capo squadra mentre, nei volontari, il capo turno.

Articolo 26

I volontari hanno il dovere di presentarsi in sede per il turno di servizio, con almeno 15 minuti di anticipo.

Tutti i Soci hanno il dovere di presentarsi in servizio con tasso alcolemico sempre uguale a 0 (zero).

I volontari devono segnare la propria presenza utilizzando gli appositi sistemi di registrazione.

I volontari che si presentano per il servizio in condizioni personali non decorose o comunque inidonee alle esigenze del servizio possono non essere ammessi al turno dal capo squadra o di turno, dai dipendenti, dal Direttore dei Servizi o dal Presidente.

Coloro che essendo di turno fossero costretti a disattendere l'impegno assunto per motivi di salute, di lavoro o per serie ragioni familiari, devono dare tempestiva comunicazione della loro assenza al dipendente in turno, al capo squadra, al capo turno, ai volontari presenti in sede, al Direttore dei Servizi.

La mancata segnalazione verrà considerata una grave mancanza e sarà comunicata al Direttore dei Servizi per i provvedimenti del caso.

Articolo 27

Il volontario che si trovasse nell'impossibilità di effettuare il turno prenotato è tenuto a trovare un sostituto con pari qualifica ed avvisare il responsabile presente in sede almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del servizio.

Articolo 28

Durante il turno di servizio nessun volontario può per motivi estranei al servizio stesso, abbandonare la sede senza la preventiva autorizzazione del capo squadra o di turno.

Articolo 29

I volontari non devono abbandonare il servizio al cambio dei turni finché non sono sostituiti da quelli del turno successivo con pari qualifica.

Articolo 30

I volontari con un monte ore inferiore a 100 o anzianità di servizio minore di 3 mesi, durante il turno affiancano quelli effettivi e non possono guidare gli automezzi dell'Associazione.

Successivamente la sola guida delle autovetture sarà consentita per i servizi senza paziente a bordo (es. provette, trasporto cartelle ecc.).

All'abilitazione del DAE sarà consentita anche la guida con il paziente a bordo.

Articolo 31

I volontari temporaneamente trasferiti per motivi di lavoro dalla loro sede abituale sono esonerati dal prestare la loro attività per tutto il periodo trascorso presso tale destinazione, previa richiesta al Direttore dei Servizi.

Articolo 32

È compito di tutti i volontari provvedere al controllo delle ambulanze (check-list) e delle autovetture, controllare lo stato della biancheria e dei presidi sanitari in dotazione, provvedendo tempestivamente all'eventuale ripristino dello stato di pulizia, igiene ed efficienza dei mezzi.

E' altresì compito di tutti i volontari provvedere al mantenimento della pulizia e del decoro della sede. Le deficienze riscontrate od i guasti rilevati vanno segnalati sollecitamente al personale dipendente.

Squadre

Articolo 33

Le squadre svolgono i servizi nei periodi prestabiliti. Il numero delle squadre e il numero dei volontari che ne fanno parte, sono soggetti all'autorizzazione ed approvazione del Consiglio Direttivo: ogni variazione alla composizione della squadra stessa deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei Servizi.

Non è possibile essere segnati in due o più squadre in contemporanea.
E' possibile, però, prestare servizio saltuariamente in un'altra squadra.

10

Articolo 34

È compito di tutta la squadra provvedere al controllo delle ambulanze (check-list) e delle relative attrezzature, controllare lo stato della biancheria e dei presidi sanitari in dotazione, provvedendo tempestivamente all'eventuale ripristino dello stato di pulizia, igiene ed efficienza degli stessi. È altresì compito di tutta la squadra provvedere al mantenimento della pulizia e del decoro della sede. Le deficienze riscontrate od i guasti rilevati vanno segnalati sollecitamente alla Direzione competente.

Caposquadra

Articolo 35

Il Caposquadra risponde del comportamento e dell'ordine dei volontari sia in servizio che presenti in sede.

Egli viene segnalato al Direttore dei Servizi dai componenti della squadra, i quali lo scelgono liberamente tra i componenti della squadra medesima; nel caso non vi sia segnalazione, il Caposquadra è il volontario più anziano di servizio appartenente alla squadra.

La nomina dei Caposquadra è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore dei Servizi.

Articolo 36

Il Caposquadra deve riferire per iscritto al Direttore dei Servizi ogni irregolarità eventualmente appurata di persona o segnalatagli dai volontari.

I componenti della squadra devono riferire al Caposquadra per tutti i problemi inerenti i servizi (assenze, ritardi, ecc.).

Articolo 37

Il Caposquadra (salvo se nella squadra è presente un istruttore) è il riferimento per essere sempre informati e aggiornati su:

- a) funzionamento degli apparati di comunicazione radio e filo;
- b) compilazione fogli di marcia;
- c) uso dispositivi informatici;
- d) funzionamento delle ambulanze e dei presidi sanitari (zaino, barelle, ecc.).

E' referente del ripristino dei mezzi dopo ogni servizio svolto, mentre responsabile è l'equipaggio; è responsabile dell'ordine, della pulizia della sede e del rifornimento carburante degli automezzi durante il turno di servizio, secondo la procedura operativa in essere.

Il Caposquadra è l'unico riferimento della squadra verso il Direttore dei Servizi, e viceversa, e ha il compito di favorire l'inserimento dei nuovi volontari, al fine di rendere lo svolgimento del servizio ottimale.

Capoturno/Dipendente

Articolo 38

Il Capoturno è il volontario con maggior anzianità di servizio/esperienza nel turno ove presta la sua opera.

In caso di presenza in servizio di personale dipendente, tale mansione è a loro delegata.

Articolo 39

Il Capoturno/dipendente risponde del comportamento e dell'ordine sia in servizio che in sede. Deve riferire per iscritto al Direttore dei Servizi ogni irregolarità appurata di persona o segnalatagli dai volontari.

Articolo 40

I componenti del turno devono far riferimento in prima battuta al capo turno, o al dipendente, per tutti i problemi inerenti al servizio (assenze, ritardi, ecc.); laddove non fosse possibile reperire il Capoturno/dipendente, si deve far riferimento al Direttore dei Servizi.

Articolo 41

Il Capoturno/dipendente è responsabile della formazione e aggiornamento su:

- a) funzionamento degli apparati di comunicazione radio e filo;
- b) compilazione fogli di marcia;
- c) uso dispositivi informatici;
- d) funzionamento delle ambulanze e dei presidi sanitari (zaino, barelle, ecc.).

È referente del ripristino dei mezzi dopo ogni servizio svolto, mentre responsabile è l'equipaggio; è responsabile dell'ordine e della pulizia della sede durante il turno di servizio.

Titolo V - Servizio in autoambulanza -

Articolo 42

Il servizio in autoambulanza viene, di volta in volta, disimpegnato da un equipaggio composto da 2 o più volontari, dei quali oltre all'autista almeno uno deve essere un volontario certificato.

In ogni caso il numero dei volontari presenti sull'autoambulanza non deve essere superiore a quattro e il numero massimo di persone sul mezzo non può essere superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

Con paziente a bordo, in ogni caso, almeno un volontario deve viaggiare nel retro dell'autoambulanza. In casi particolari, a giudizio del responsabile dell'autoambulanza, è possibile ospitare personale non volontario anche in cabina.

Relativamente ai volontari che non hanno ancora superato il corso teorico pratico previsto dalla normativa regionale (allegato A) si dispone quanto segue:

a) per i servizi privati quali dimissioni, trasferimenti, ricoveri, visite ed esami, ecc., (tutti i servizi NON in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale), il volontario in parola potrà svolgere tali servizi come barelliere titolare, previo minicorso, o inizio dei corsi di formazione;

b) per i servizi in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il volontario in parola potrà svolgere i servizi come terzo componente dell'equipaggio, identificato con apposita pettorina e con compiti non sanitari, previo minicorso oppure dopo l'inizio dei corsi di formazione.

Articolo 43

È tassativamente vietato fumare sugli automezzi dell'Associazione, in qualsiasi ordine di marcia.

Inoltre, come da Codice della Strada, è tassativamente vietato all'autista soccorritore l'utilizzo del cellulare durante la marcia.

Articolo 44

La responsabilità del servizio in autoambulanza è del volontario con più anzianità o esperienza di servizio.

Articolo 45

Il conducente dell'autoambulanza è responsabile amministrativo, civile e penale in ordine al rispetto delle regole del Codice della strada.

A lui compete la scelta dell'itinerario da percorrere adeguando la velocità in rapporto alla natura del trasporto delle esigenze del traffico svolgendo il servizio nel miglior modo possibile.

Gli apparati d'emergenza acustici (**sirene**) e quelli visivi (**lampeggianti**) devono essere usati **in contemporanea** secondo il codice della strada ed i protocolli d'intervento d'urgenza 118 (**solo codici GIALLO e ROSSO**) con la dovuta prudenza.

Ricordiamo che "precedenza non esclude prudenza".

Articolo 46

Per i servizi superiori a Km 500, viaggio di ritorno compreso, l'equipaggio dovrà essere composto da almeno due autisti.

Articolo 47

Tutti i volontari certificati anche non in servizio, presenti nei locali della sede, in caso di necessità possono prestare servizio in autoambulanza, con la divisa completa e previa registrazione della presenza.

Articolo 48

L'equipaggio ad ogni rientro in sede è tenuto a riassetare l'autoambulanza nonché a segnalare eventuali anomalie riscontrate ed a compilare il foglio di marcia del servizio (anche con l'impiego dei sistemi informatici) prestato dal quale risulteranno i seguenti dati:

- a) data del servizio e dati dell'autoambulanza;
- b) Km di partenza e Km di arrivo;
- c) ora di partenza e ora d'arrivo;
- d) percorso effettuato e motivo del servizio;
- e) dati del/i trasportato/i completi;
- f) firma dei componenti l'equipaggio del servizio dove necessario.

Articolo 49

Le ricevute dell'avvenuto versamento del rimborso spese di trasporto debbono essere rilasciate all'interessato redatte sugli appositi stampati e quietanzate.

Articolo 50

Nessun paziente può essere trasportato contro la sua volontà.

Articolo 51

Nel caso in cui durante il servizio l'equipaggio incontrasse un incidente, un ferito, ecc., è tenuto, indipendentemente dal codice di gravità dell'intervento in corso, con o senza paziente a bordo, a fermarsi per accertare l'entità dell'evento. Quindi chiama il numero unico d'emergenza 112 e ne osserva le relative istruzioni. Inoltre, l'equipaggio è tenuto a fermarsi su segnalazione delle Forze dell'Ordine, a prescindere dal codice di gravità dell'intervento in corso, con o senza paziente a bordo.

Articolo 52

Il volontario infortunato in servizio dovrà darne immediato avviso in sede e successivamente al Direttore dei Servizi, affinché si possa avviare l'espletamento della relativa pratica del contratto d'assicurazione.

La stessa procedura viene avviata per eventuali danni causati a persone o cose in modo da attuare nel più breve tempo le pratiche necessarie.

Articolo 53

I volontari in prova sono tenuti ad apprendere dai propri istruttori, dipendenti e colleghi il funzionamento delle apparecchiature in dotazione sull'autoambulanza e l'ubicazione dei vari materiali di primo soccorso ed il loro utilizzo.

Servizi di Emergenza/Urgenza

Articolo 54

Le richieste di tali servizi devono essere ricevute ed eseguite esclusivamente con le modalità indicate nei protocolli disposti dalle Centrali competenti.

Per esigenze di servizio sarà possibile spostare gli eventuali affiancamenti in MSA e MSB, senza alcun preavviso.

Articolo 55

- **Servizio su MSA**

Il servizio su mezzo di soccorso avanzato è espletato solo da volontari soccorritori in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

L'equipaggio dell'autoambulanza in servizio d'emergenza, oltre all'autista ed al barelliere (certificati), può essere composto da **un terzo volontario in fase di formazione**, purché non occupato in attività operative e opportunamente identificabile secondo le normative vigenti.

I volontari possono effettuare turni in affiancamento sulla medicalizzata solo dopo aver superato l'esame teorico pratico dell'Allegato A (ovvero durante le ore di tirocinio pratico protetto) e con l'autorizzazione del Responsabile della Formazione.

Non possono effettuare servizio di emergenza i volontari che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

La limitazione è operativa dal primo gennaio dell'anno successivo al compimento del settantesimo anno.

Detta limitazione può essere sospesa, annualmente, dai volontari che lo richiedano con apposita domanda al Direttore dei Servizi il quale, avvalendosi della consulenza del Direttore Sanitario e di un'eventuale commissione, propone al Direttivo di procrastinare detta limitazione permettendo al richiedente di svolgere servizio in MSA con la sola qualifica di barelliere.

Tale procedura è ripetibile fino al limite massimo di 75 anni di età del richiedente.

- **Servizio su MSB (H12 ed estemporanea)**

Il servizio sul mezzo di soccorso di base è espletato solo da volontari soccorritori in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Si dispone che l'equipaggio, oltre all'autista ed al barelliere (certificati), può essere composto da un terzo volontario in formazione, (minicorso oppure dopo l'inizio del corso teorico pratico finalizzato al servizio in emergenza), purché non occupato in attività operative e opportunamente identificabile secondo le normative vigenti.

Non possono effettuare detto servizio i volontari che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La limitazione è operativa dal primo gennaio dell'anno successivo al compimento del settantesimo anno.

Detta limitazione può essere sospesa, annualmente, dai volontari che lo richiedano con apposita domanda al Direttore dei Servizi il quale, avvalendosi della consulenza del Direttore Sanitario e di una eventuale commissione, propone al Direttivo di procrastinare detta limitazione.

Tale procedura è ripetibile fino al limite massimo di 75 anni di età del richiedente sia per autisti che per barellieri.

- **Servizi di trasporto secondari**

Per i trasporti secondari è sufficiente che i volontari siano in possesso dell'attestato del corso SARA o superiori.

Non possono effettuare detto servizio i volontari che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La limitazione è operativa dal primo gennaio dell'anno successivo al compimento del settantesimo anno.

Detta limitazione può essere sospesa, annualmente, dai volontari che lo richiedano con apposita domanda al Direttore dei Servizi il quale, avvalendosi della consulenza del Direttore Sanitario e di una eventuale commissione, ne attesta la validità e la durata.

I volontari autorizzati potranno effettuare, se disponibili, i servizi di trasporto secondari, sia come autista che come barelliere, a seconda della propria precedente qualifica.

Tale procedura è ripetibile fino al limite massimo di 79 anni di età del richiedente sia per autisti che per barellieri.

Servizi Ordinari

Articolo 56

Le richieste di servizi ordinari o le prenotazioni dei medesimi devono chiaramente contenere i dati completi del paziente: indirizzo, recapito telefonico, modalità del trasporto e luogo di destinazione, come da apposita modulistica.

La prenotazione dei servizi ordinari è subordinata alla disponibilità di un equipaggio e di un mezzo ed è compito di chi riceve la richiesta accertare tale disponibilità.

Lo svolgimento dei servizi ordinari non deve pregiudicare le convenzioni in corso.

Servizi sportivi ed Assistenza manifestazioni

Articolo 57

Per l'espletamento di tali servizi l'equipaggio dovrà informarsi sui protocolli riguardanti le manifestazioni.

Durante tali servizi l'equipaggio dovrà attenersi alle istruzioni date dal responsabile dell'evento e comunque utili all'espletamento del servizio.

Titolo VI - Formazione -

Articolo 58

I volontari in prova devono frequentare l'apposito corso di formazione regionale di volontario soccorritore 118 oppure il corso regionale per trasporto infermi al fine di ottenere la certificazione regionale.

Al termine del corso di formazione regionale di volontario soccorritore 118, superata la prova valutativa, inizia un periodo di tirocinio pratico protetto nella misura minima di cento ore onde svolgere il servizio in autoambulanza.

Il volontario che non dovesse ottenere la certificazione entro 12 mesi dalla sua accettazione non potrà svolgere nessun tipo di servizio e verrà dimissionato d'ufficio.

In base al giudizio del Direttore Sanitario, sentito il parere del Responsabile della Formazione, il Consiglio Direttivo stabilisce se abilitarlo a svolgere il servizio nell'ambito dell'emergenza.

Articolo 59

Trascorso il periodo di prova di tre mesi il Consiglio Direttivo decide circa il passaggio a volontario effettivo.

Articolo 60

Tutti i volontari sono obbligati a frequentare i corsi d'aggiornamento, nonché, quelli specificatamente mirati all'apprendimento e perfezionamento di mansioni specifiche.

I corsi d'aggiornamento potranno essere organizzati in collaborazione con altre Associazioni e con la Centrale Operativa competente.

Articolo 61 - Delegato alla Formazione

La nomina avviene su proposta del Direttore Sanitario e dal Responsabile della formazione dell'Associazione e ratificata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

Il Delegato decade dall'incarico su richiesta del Direttore Sanitario e/o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e ratificata da quest'ultimo.

Le mansioni del Delegato alla formazione sono:

- a) concordare con il Direttore Sanitario ed il Consiglio Direttivo le linee guida, i programmi formativi ed i relativi aggiornamenti per i volontari e i dipendenti;
- b) pianificare, organizzare, seguire e certificare l'attuazione di quanto concordato, in sintonia con le direttive del Direttore Sanitario e del Consiglio Direttivo.

Al Delegato alla Formazione, dal quale dipendono funzionalmente gli istruttori/formatori, è demandato il compito della loro preparazione e gli aggiornamenti di cui rispondere al Direttore Sanitario ed al Consiglio Direttivo. La posizione viene inserita nell'organigramma dell'Associazione.

Titolo VII - Aspiranti autisti e autisti -

Articolo 62

Le modalità del passaggio ad aspirante autista sono descritte nell'apposito manuale dell'Associazione.

Articolo 63

In caso di omissioni o gravi incidenti il Consiglio Direttivo, su segnalazione del Direttore dei Servizi, può sospendere o revocare la qualifica di autista o aspirante autista.

Articolo 64

Al compimento del settantesimo anno di età per i volontari autisti cesserà l'autorizzazione alla guida dell'ambulanza.

La limitazione è operativa dal primo gennaio dell'anno successivo al compimento del settantesimo anno. L'interessato potrà chiedere con apposita domanda annuale al Consiglio Direttivo la sospensione della suddetta limitazione. Qualora ne sussistano le condizioni, il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore dei Servizi e parere del Direttore Sanitario e di una eventuale commissione può procrastinare la suddetta limitazione. All'esito positivo del Consiglio Direttivo, l'autorizzazione alla guida per i servizi ordinari verrà estesa di un anno rinnovabile alla scadenza secondo la procedura sopra riportata.

Tale procedura è ripetibile fino ad un limite massimo di 79 anni di età del richiedente.

Titolo VIII - Delegazioni -

Articolo 65

E' facoltà dell'Associazione, nel pieno rispetto dell'altrui libertà ed iniziativa, estendere la propria zona operativa al di fuori del territorio di competenza istituendo allo scopo delegazioni distaccate (vedi articolo 18 dello Statuto). A tal proposito verranno emanate disposizioni in merito all'apertura dell'eventuali delegazioni e di un Responsabile di Delegazione.

Titolo IX - Elezioni Cariche Statutarie -

Articolo 66

Il Consiglio Direttivo, almeno un mese prima della data dell'Assemblea ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Controllori e del Collegio dei Probiviri deve:

1. stabilire le date delle assemblee in prima e seconda convocazione;
2. assegnare, proporzionalmente ai volontari di ogni sede, il numero dei consiglieri da eleggere (solo in caso di presenza di delegazioni);
3. predisporre la modulistica per le candidature al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Controllori, al Collegio dei Probiviri;
4. stabilire il periodo delle votazioni ante Assemblea e le modalità per garantirne il regolare svolgimento;
5. le modalità di espletamento dell'organizzazione di suddette votazioni vengono riportate in un apposito manuale.

21

Commissioni

Articolo 67 Commissione di Verifica Poteri

In occasione delle Assemblee, salvo quelle straordinarie, è nominata dal Presidente dell'Associazione ed è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 volontari tra i quali non devono far parte i componenti degli Organi Istituzionali dell'Associazione (Consiglio Direttivo, Controllori, Probiviri).

I compiti della Commissione sono:

- a) effettuare la verifica degli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea. Nello specifico, per i conteggi delle presenze sarà sufficiente sommare il numero dei presenti e delle deleghe dei Soci aventi diritto al voto. I Soci non aventi diritto al voto, se pur annotati sui verbali della Verifica Poteri, non contano ai fini del "totale dei Soci presenti, deleghe comprese";
- b) la verifica della validità delle deleghe. A riguardo, la legge vigente (per le Associazioni con un numero di Associati inferiore a 500) autorizza ad averne un massimo di 3 (tre) per i Soci aventi diritto al voto.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono delegare o essere delegati.

Il Collegio dei Controllori e quello dei Probiviri, invece, possono delegare ma non essere delegati per conflitto di interessi.

I Soci senza diritto di voto non possono delegare o essere delegati.

La Commissione, terminate le operazioni di verifica, stila un verbale che è portato a conoscenza dell'Assemblea e acquisito dalla Presidenza agli atti della medesima. La composizione e la durata della Commissione è temporanea e relativa all'Assemblea per la quale è stata costituita.

Articolo 68 - Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata dal Presidente dell'Associazione. Ad essa sono demandati i compiti a cui deve attendere durante il periodo elettorale, la durata e le modalità operative della medesima avvalendosi delle linee guida.

I componenti della Commissione, in numero non inferiore a due, vengono nominati secondo le necessità stimate per l'espletamento dei compiti assegnati; non possono far parte della commissione i volontari in prova, i candidati e gli eletti in scadenza.

In seno alla Commissione viene nominato un presidente che opera da collegamento tra la Commissione stessa e la presidenza dell'Associazione.

Articolo 69

La Commissione può avvalersi, per il periodo necessario e previa autorizzazione del Presidente dell'Associazione, della collaborazione del personale dipendente.

Articolo 70

La Commissione, in linea con le direttive ricevute, può emanare in autonomia disposizioni consone allo svolgimento dei compiti ricevuti.

Al termine del mandato viene redatto da parte del Presidente della Commissione un verbale riassuntivo delle operazioni svolte.

Titolo X - Vice-Presidente

Articolo 71

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

In caso di necessità, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può sostituire in parte o interamente il Presidente.

È il responsabile del personale dipendente e di conseguenza è il referente diretto tra questi ultimi, Presidente e Consiglio Direttivo.

È il referente dell'Associazione con il tribunale in caso ci fossero convenzioni in essere.

Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà, in caso di impedimento o di inadempienza del Vice-Presidente, di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti salvo poi riferirne al Consiglio Direttivo.

Titolo XI - Tesoriere-economo -

Articolo 72

Viene eletto tra e dai componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Nel caso di dimissioni o vacanza della posizione il Consiglio Direttivo lo reintegrerà mediante elezione tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 73

Le sue mansioni sono:

- a) supportare il Consiglio Direttivo nella preparazione e stesura del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) controllare i flussi di cassa a breve e medio termine;
- c) presentare al Consiglio Direttivo quando richiesto lo status finanziario;
- d) partecipare elaborando proposte alla stesura delle convenzioni;
- e) verificare e controllare la validità finanziaria delle operazioni bancarie e degli acquisti in generale;
- f) preparare e aggiornare l'elenco dei "poteri di firma" da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- g) proporre al Consiglio Direttivo tariffe e loro variazioni.

Articolo 74

Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà, in caso di impedimento o di inadempienza del Tesoriere Economo, di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti salvo riferirne al Consiglio Direttivo.

Titolo XII - Segretario -

Articolo 75

Viene eletto tra e dai componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Nel caso di dimissioni o vacanza della posizione il Consiglio Direttivo lo reintegrerà mediante elezione tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 76

Le mansioni del Segretario sono:

- a) supportare la presidenza ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento di pratiche amministrative/burocratiche;
- b) redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo sull'apposito libro e curarne l'esposizione nell'apposita bacheca;
- c) aggiornare il Regolamento dei servizi entro venti giorni dall'approvazione delle variazioni da parte dell'Assemblea.

La nuova edizione deve essere esposta in bacheca e deve riportare in copertina la data di variazione oltre al numero dell'articolo del Regolamento e alla sua data di emissione originale.

Articolo 77

Il Presidente dell'Associazione ha la facoltà, in caso di impedimento o di inadempienza del Segretario, di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti salvo riferirne al Consiglio Direttivo.

Titolo XIII - Disposizioni particolari -

Articolo 78: Trasporti

I Soci volontari (non in prova o sospesi per motivi disciplinari) e quelli onorari possono usufruire, in caso di necessità, del trasporto gratuito con i mezzi dell'Associazione.

I parenti di primo grado (genitori, figli e coniuge) dei Soci volontari e onorari possono usufruire anch'essi del trasporto gratuito limitatamente alle province di Cuneo e Torino.

I casi particolari non contemplati devono essere autorizzati dal Presidente.

Articolo 79: Onoranze funebri

I familiari dei Soci volontari e onorari deceduti (compresi i parenti di primo grado: genitori, figli e coniuge) hanno facoltà di far partecipare alle esequie, i volontari in divisa con il labaro listato a lutto.

Spetta al Presidente dell'Associazione l'autorizzazione ad eventuali deroghe.

Articolo 80: Premiazioni

Quale riconoscimento alla fedeltà ed all'anzianità di servizio nell'Associazione, i Soci volontari possono ricevere un premio stabilito dal Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire altri premi/riconoscimenti "ad hoc" oltre a quanto sopra.

Articolo 81: Presenze

Sono da considerare come servizio effettivo tutte le prestazioni dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Controllori, del Collegio dei Probiviri, esplicate nel contesto richiesto dalle funzioni dell'Associazione.

Gli interessati devono registrare la presenza ogni qual volta ricorrano le suddette circostanze.

Articolo 82: Servizio Civile Volontario

Deve avere una formazione adeguata e ha diritto a essere seguito dal personale OLP (Operatore Locale di Progetto) individuato per il progetto annuale.

Articolo 83

Il Consiglio Direttivo può nominare, se necessario, un responsabile per l'infrastruttura e un responsabile del parco automezzi ed eventuali altre figure.

Il loro compito sarà quello di segnalare al Coordinatore tecnico eventuali anomalie e/o guasti riscontrati o suggerire eventuali migliorie.

Anche in caso di certificazioni al Sistema di Qualità ISO, il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile del Sistema di Qualità e altre figure inerenti.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, nominare altri responsabili di settore secondo le esigenze.

Tutte le nomine sopracitate decadranno automaticamente allo scadere del Consiglio Direttivo.

Potranno anche essere revocate, prima della scadenza, dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 84

La richiesta di dimissioni dei Soci deve essere motivata e presentata per iscritto al Direttore dei Servizi che la trasmette al Consiglio Direttivo per la relativa accettazione nella prima riunione utile.

Articolo 85

Ogni comunicazione di qualsiasi tipo e oggetto, esposta nelle apposite bacheche, deve portare la firma dell'autore e la data di inizio e fine della sua esposizione.

È facoltà del Presidente vietare la suddetta affissione notificandola all'interessato.

Articolo 86

Il presente Regolamento può essere aggiornato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo qualora si determinino nuove esigenze dell'organizzazione (articolo 18 dello Statuto).

Articolo 87

Il presente Regolamento autorizza il Consiglio Direttivo ad emanare appositi manuali per illustrare il funzionamento specifico di vari settori ed apportare eventuali modifiche ad essi.

Articolo 88

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le deliberazioni dell'Assemblea e le disposizioni dello Statuto.

- ELENCO DELLE AGGIUNTE E/O VARIANTI -

- Edizione n° 1 approvata in Assemblea ordinaria del 19/05/2025.